

Presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

Legge applicabile OCP-CPM	Avamprogetto OCP-CPM-DPMin
<p>Art. 1 La presente ordinanza disciplina: ...</p>	<p>Art. 1 La presente ordinanza disciplina: b^{bis}. il concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP;</p>
<p>Art. 4 Se nell'esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 76–79 CP, secondo la loro durata totale.</p>	<p>Art. 4 Se nell'esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 76–78 CP, secondo la loro durata totale.</p>
<p>---</p>	<p>Sezione 3a: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni a tenore del diritto penale minorile e del Codice penale</p>
<p>---</p>	<p>Art. 12c Pene a tenore del DPMin e pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente</p> <p>¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di una privazione della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con una pena detentiva a tenore dell'articolo 40 CP, le pene sono eseguite congiuntamente, secondo la loro durata totale.</p> <p>² In caso di privazioni della libertà e pene detentive eseguibili simultaneamente, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base al totale delle durate secondo gli articoli 28 capoverso 1 DPMin e 86 capoversi 1, 4 e 5 CP.</p> <p>³ Se nell'esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMin con pene detentive a tenore dell'articolo 40 CP, l'autorità competente fa eseguire dapprima la pena più urgente o più appropriata.</p>
<p>---</p>	<p>Art. 12d Misure protettive a tenore del DPMin e misure terapeutiche a tenore del CP eseguibili simultaneamente</p> <p>¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12–15 DPMin con misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l'autorità competente fa eseguire la misura protettiva o terapeutica più urgente o più appropriata e differisce l'esecuzione dell'altra; se più misure protettive o terapeutiche in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l'autorità competente ordina l'esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un'istituzione adeguata.</p> <p>² Se, nel corso dell'esecuzione secondo il capoverso 1, le misure protettive o terapeutiche differite si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l'autorità competente ne ordina l'esecuzione congiuntamente alle misure protettive o terapeutiche precedentemente disposte o in loro vece.</p>
<p>---</p>	<p>Art. 12e Collocamenti a tenore del DPMin e pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente</p> <p>Se nell'esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell'articolo 15 DPMin con pene detentive a</p>

	tenore del CP, i collocamenti sono eseguiti prima delle pene detentive.
---	<p>Art. 12f Pene a tenore del DPMIn e misure terapeutiche stazionarie a tenore del CP eseguibili simultaneamente</p> <p>Se nell'esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMIn o privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMIn con misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP, l'autorità competente esegue le misure terapeutiche stazionarie e differisce l'esecuzione delle pene minorili.</p>
---	<p>Art. 12g Sanzioni a tenore del DPMIn e internamenti a tenore del CP eseguibili simultaneamente</p> <p>¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12-15 DPMIn o prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMIn con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, l'internamento va eseguito prima delle altre sanzioni.</p> <p>² Se nell'esecuzione vi è concorso di privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMIn con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, le privazioni della libertà vanno eseguite prima dell'internamento.</p>
---	<p>Art. 12h Collocamenti o pene a tenore del DPMIn ed espulsioni a tenore del CP eseguibili simultaneamente</p> <p>¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell'articolo 15 DPMIn o pene a tenore del DPMIn con un'espulsione a tenore degli articoli 66a o 66a^{bis} CP, i collocamenti e le pene o parti delle pene senza condizionale vanno eseguite prima dell'espulsione.</p> <p>² L'espulsione è eseguita appena il collocamento sia soppresso oppure il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall'esecuzione della pena o della misura, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un'altra misura protettiva.</p>
Sezione 4: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni	Sezione 4: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni o di sanzioni pronunciate da diverse autorità giudicanti dello stesso Cantone
<p>Art. 13 Accordo tra i Cantoni interessati</p> <p>Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, qualora occorra decidere in merito a:</p> <p>a. l'esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;</p> <p>b. l'esecuzione simultanea di sanzioni.</p>	<p>Art. 13 Accordo tra i Cantoni o le autorità interessati</p> <p>¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, qualora occorra decidere in merito a:</p> <p>a. l'esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;</p> <p>b. l'esecuzione simultanea di sanzioni.</p> <p>² Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni del DPMIn e del CP ordinate da autorità diverse dello stesso Cantone, il capoverso 1 si applica per analogia.</p>

<p>Art. 14 Competenza</p> <p>Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, è competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per l'esecuzione congiunta di pene detentive in concorso tra loro (art. 4): il Cantone il cui giudice ha inflitto la pena singola o unica più lunga (art. 46 cpv. 1, 62a cpv. 2 e 89 cpv. 6 CP); b. per l'esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l'esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambulatoriali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a) o l'esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità (art. 11): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima; c. in caso di concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive (art. 12 cpv. 1): il Cantone il cui giudice ha inflitto la sanzione che giunge ad esecuzione per prima; d. nei casi di cui all'articolo 6 capoverso 3: il Cantone cui compete l'esecuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2; e. nei casi restanti (art. 6 cpv. 2, art. 7, 9 e 10 cpv. 1 lett. b): il Cantone il cui giudice ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione. 	<p>Art. 14 Competenza</p> <p>¹ Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, è competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per l'esecuzione congiunta di più pene detentive (art. 4) o di privazioni della libertà e pene detentive (art. 12c cpv. 1) in concorso tra loro: il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la pena singola o unica più lunga (art. 46 cpv. 1, 62a cpv. 2, 89 cpv. 6 CP e art. 34 cpv. 1 DPMIn); b. per l'esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l'esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambulatoriali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a) o l'esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità (art. 11): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima; c. in caso di concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive (art. 12 cpv. 1) o di prestazioni personali con pene detentive (Art. 12c cpv. 3): il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto la sanzione che giunge ad esecuzione per prima; d. nei casi di cui all'articolo 6 capoverso 3: il Cantone cui compete l'esecuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2; e. nei casi di cui all'articolo 6 capoverso 2 nonché agli articoli 7, 9, 10 capoverso 1 lettera b, 12d capoverso 1, 12e capoverso 1, 12f e 12g: il Cantone il cui giudice o la cui autorità giudicante ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione. <p>² Se le autorità coinvolte dello stesso Cantone non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, il capoverso 1 si applica per analogia.</p>
<p>Art. 14a</p> <p>² Per l'esecuzione di un'espulsione in concorso con una pena o una misura privativa della libertà pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione.</p>	<p>Art. 14a</p> <p>² Per l'esecuzione di un'espulsione in concorso con una pena a tenore del CP o del DPMIn oppure con una privazione della libertà o misura protettiva a tenore del DPMIn pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione.</p>
<p>Art. 16</p> <p>¹ Le spese d'esecuzione delle misure, compresa l'esecuzione dell'espulsione, sono assunte dal Cantone cui compete l'esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione</p>	<p>Art. 16</p> <p>¹ Le spese d'esecuzione delle misure a tenore del CP, compresa l'esecuzione dell'espulsione, o delle misure protettive a tenore del DPMIn sono assunte dal Cantone cui compete l'esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.</p>